

Puglia

L.R. 11/02/1999, n. 11

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 49-bis

Classificazione (37).

1. Gli stabilimenti balneari, come disciplinate dall'articolo 49 sono classificati in base ai requisiti posseduti, con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l'assegnazione a una determinata classe la struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe elencate nell'allegata tabella G bis.
2. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10.
3. A partire dal 1° gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. Entro i successivi sessanta giorni, gli stabilimenti esistenti devono acquisire la relativa classificazione secondo le procedure di cui al comma 2.
4. La classificazione ha validità quinquennale. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la modulistica da utilizzare nel territorio regionale ai fini della classificazione nonché i segni distintivi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

Puglia
L.R. 05/07/2019, n. 26
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifica all'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).
Pubblicata nel B.U. Puglia 8 luglio 2019, n. 76.
Art. 6 Integrazione alla L.R. 11/1999.
In vigore dal 23 luglio 2019

1. Alla L.R. 11/1999, dopo la tabella G, è aggiunta la tabella G bis allegata alla presente legge.

Allegato

"Tabella G bis - Requisiti obbligatori la classificazione degli stabilimenti balneari

In vigore dal 23 luglio 2019

REQUISITI	STELLE				
	1	2	3	4	5
ACCOGLIENZA					
Tariffario delle prestazioni	X	X	X	X	X
Ordinanze del comune e della capitaneria di porto locali	X	X	X	X	X
Tipologia dei servizi offerti	X	X	X	X	X
Regolamento interno dello stabilimento balneare	X	X	X	X	X
Strutture identificate da appositi cartelli	X	X	X	X	X
Numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera)	X	X	X	X	X
Numero telefono e indirizzo dell'agenzia per l'accoglienza turistica	X	X	X	X	X
Carta topografica del luogo ed iniziative turistiche o culturali			X	X	X
Informazioni metereologiche locali			X	X	X
Informazioni sulla qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento			X	X	X
Brochure informative dello stabilimento balneare e/o sito internet			X	X	X
Piantina sinottica del sito			X	X	X
Personale in divisa e con targhetta di riconoscimento				X	X
Personale dedicato preferibilmente plurilingue				X	X
Spazio destinato all'accoglienza dei clienti				X	X
SERVIZIO CAMBIO INDUMENTI					
Spogliatoio collettivo per più di 30 posti ombra	X	X	X	X	X
in alternativa: Spogliatoio collettivo per meno di 30 posti ombra	X	X	X	X	X
in alternativa: Spogliatoio collettivo con armadietti personali	X	X	X	X	X

in alternativa: Cabine ad uso personale	X	X	X	X	X
in alternativa: Cabine ad uso personale arredate da accessori	X	X	X	X	X
SERVIZIO ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE					
Presenza continuativa, negli orari previsti, di personale qualificato, facilmente identificabile, che sorvegli lo spazio acqueo antistante lo stabilimento balneare	X	X	X	X	X
Idonea postazione di salvataggio dotata delle attrezzature e dei mezzi necessari e da un'asta su cui issare le bandiere di segnalazione convenzionali	X	X	X	X	X
Zone sicure per la balneazione delimitate da apposite boe galleggianti	X	X	X	X	X
Esposizione di informazioni aggiornate dello stato e temperatura del mare			X	X	X
Assistenti bagnanti che hanno la padronanza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese			X	X	X
Aumento di assistenti bagnanti proporzionato in caso di maggiore affluenza o particolari condizioni meteo-marine			X	X	X
Assistenti bagnanti in possesso di altri brevetti attinenti la balneazione e/o la sicurezza del cliente (corsi di primo soccorso, tecniche di rianimazione)				X	X
Riconoscimento alla qualità delle acque e alla gestione sostenibile nel rispetto del territorio e degli ecosistemi (Bandiera Blu, Cinque vele)					X
Possibilità di uso di mezzi di soccorso motorizzati per maggiore sicurezza dei bagnanti o, in alternativa, servizio di salvataggio collettivo autorizzato in aggiunta agli addetti al salvataggio sulla spiaggia					X
SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLA BALNEAZIONE					
Segnalazione con opportuni cartelli o barriere di eventuali dislivelli dell'arenile o zone potenzialmente pericolose	X	X	X	X	X
Messa a disposizione di posti ombra fissi e/o mobili (ombrelloni, tende), e/o arredi (sedie, sdraio, lettini prendisole etc..)		X	X	X	X
Rete wi-fi		X	X	X	X
Tavolo di appoggio (eventualmente dotato di contenitore)			X	X	X
Incremento di camminamenti per disabili rispetto al minima prescritto			X	X	X
Docce e/o lava piedi di acqua dolce			X	X	X
Servizio di pulizia periodico degli arredi (prima dell'apertura giornaliera)				X	X
Predisposizione di appositi camminamenti che agevolino				X	X

l'accesso alla spiaggia e alla battigia anche per soggetti portatori di handicap					
Rete wi-fi veloce certificata				X	X
Teli da spiaggia a richiesta				X	X
Preservare la flora esistente e/ o predisponendo apposite aree a verde con essenze autoctone				X	X
Presenza di personale sulla spiaggia dedicato all'assistenza dei clienti				X	X
Distanza tra interasse degli ombrelloni deve essere maggiore del doppio/distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del triplo di quanta al minima previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali				X	X
Distanza tra interasse degli ombrelloni maggiore del triplo/ distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del quintuplo di quanta al minima previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali in almeno il 20% della superficie totale di concessione					X
Teli da spiaggia a richiesta gratuiti					X
Copertura integrale della struttura con rete wi-fi veloce certificata					X
SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA					
Postazione per la raccolta differenziata (4 bidoni)	X	X	X	X	X
posacenere per cicche accese in numero proporzionale all'estensione della spiaggia e al numero dei clienti (uno ogni trenta metri)			X	X	X
Interventi di controllo, e svuotamento dei cestini almeno 2 volte al giorno			X	X	X
Postazioni per raccolta differenziata maggiori di una unità (distanza massima tra le stazioni di raccolta: 50 metri)				X	X
Contenitori raccolta differenziata nascosti da opere di mitigazione					X
SERVIZIO IGIENICO SANITARIO					
Una doccia e una unità igienica differenziate per sesso	X	X	X	X	X
Servizio di pulizia e disinfezione almeno una volta al giorno	X	X	X	X	X
Una unità igienica e/o una doccia accessibili a disabili		X	X	X	X
Unità igieniche appropriate per bambini o munite di fasciatoio			X	X	X
Doccia ad acqua calda				X	X
Servizio di pulizia e disinfezione almeno due volte al giorno			X	X	X
Doccia con possibilità di utilizzo di sapone e shampoo con attaccapanni				X	X
Postazione con specchio e asciugacapelli nelle vicinanze della doccia ad acqua calda					X
SERVIZIO RISTORO					
Distributori automatici	X	X	X	X	X
Bar		X	X	X	X
Piatti freddi e panini		X	X	X	X

Ristorante primi piatti e precotti	X	X	X	X
Ristorante completo con servizio self-service		X	X	X
Ristorante completo con servizio al tavolo			X	X
Ristorante con servizio al tavolo e cucina o griglia a vista				X
PARCHEGGIO				
Parcheggio pubblico o privato nelle immediate vicinanze	X	X	X	X
Posti parcheggio riservati ai disabili	X	X	X	X
Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare		X	X	X
Personale addetto alla custodia e al posteggio		X	X	X

L. 17 maggio 1983, n. 217 (1)

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141.

(2) Vedi, anche, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, l'art. 1, D.P.C.M. 13 settembre 2002 ha disposto che tutti i riferimenti alla presente legge, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. 13 settembre 2002, ove applicabili, si intendono riferiti allo stesso decreto e alle normative regionali di settore.